

Ordinanza
sull'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro
quale provvedimento nel settore della previdenza
professionale per far fronte all'epidemia di COVID-19
(Ordinanza COVID-19 previdenza professionale)

dell'11 novembre 2020 (Stato 12 novembre 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 16 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020¹,

ordina:

Art. 1 Pagamento dei contributi dei lavoratori mediante la riserva dei contributi del datore di lavoro

¹ Il datore di lavoro può attingere alla riserva ordinaria dei suoi contributi per pagare i contributi dei lavoratori alla previdenza professionale.

² Deve comunicare per scritto all'istituto di previdenza l'utilizzo della riserva dei contributi del datore di lavoro per pagare i contributi dei lavoratori. Non è necessario alcun cambiamento né del regolamento di previdenza né del contratto di affiliazione.

Art. 2 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 12 novembre 2020 alle ore 00.00.

² Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

